

Studio Legale Aprile  
Via G. Pastore 127  
73010 Surbo (Le) loc. Giorgilorio

**TRIBUNALE DI PARMA**  
**SEZIONE LAVORO**  
**RICORSO EX ART.700 CPC**

Per: **CHIARELLO SIMONE (C.F. CHRSMN83S06D851P) nato a Gagliano Del Capo (LE) il 06/11/1983**, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. stabilito Massimo Maria Aprile del foro di Taranto C.F.:PRLMSM62L11E506K, che agisce d'intesa innanzi a codesto Tribunale ai sensi dell'art. 8 del D.lgs 96/2001 con l'avv. Matteo Lucio Calabrese del foro di Lecce, giusta procura rilasciata con atto separato ed allegata al presente ricorso, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax :0832/390067 e/o indirizzo di posta elettronica certificata (Pec): aprilepartners@pec.it

**Ricorrente**

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro in carica, C.F. 80185250588, ex lege domiciliato, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Bologna alla Via A. Testoni, 6

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA**, in persona del Dirigente in carica, C.F. 80062970373, ex lege domiciliato, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Bologna alla Via A. Testoni, 6

**Resistenti**

**In Fatto**

-il ricorrente è docente che ha conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento e/o il titolo di specializzazione sul sostegno all'estero. Esso è inserita in graduatoria GPS per la provincia di Parma, classe di concorso: B016 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE, ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO, grado di istruzione: DIPLOMA ITP;

- il ricorrente ha inoltrato, al Ministero dell'Istruzione, istanza di riconoscimento del titolo



conseguito all'estero, allegando tutta la documentazione necessaria a comprovare la tipologia e la qualità del percorso di studi seguito, adempiendo scrupolosamente a tutte le indicazioni procedurali specificate dallo stesso Ministero nel proprio sito web ed utilizzando gli appositi formulari ivi reperibili.

-In data 6/5/2022, il Ministero dell'Istruzione emanava apposita O.M. , recante n. 112 (all. 2), con la quale ha inteso disciplinare, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

- Tale provvedimento, all'art. 7 lett.E) dispone in maniera irragionevole espressamente che “Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure.”

- Conseguentemente, il ricorrente ha impugnato innanzi al Tar Lazio l'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 nella parte in cui all'art. 7 ) comma 4 Lett.e) *impedisce agli iscritti in prima fascia con riserva di riconoscimento del titolo estero delle graduatorie provinciali (GPS) di essere individuati quali aventi titolo alla stipula di contratti di supplenza a tempo determinato*, chiedendo l'annullamento previa sospensiva della parte impugnata, lesiva delle proprie posizioni soggettive, tuttavia il Tribunale amministrativo ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro poiché, afferma il



giudice amministrativo, è necessario valutare il petitum sostanziale e non quello formale; “*Il petitum formale consiste, dunque, in una domanda di annullamento di un atto amministrativo generale, quale deve essere inteso l’ordinanza ministeriale che disciplina le modalità di formazione delle GPS, che, prima facie, parrebbe radicare la giurisdizione in capo a questo giudice. Tuttavia, a una più attenta analisi da condursi in applicazione del richiamato criterio del petitum sostanziale, intesa a svelare la reale situazione giuridica soggettiva di cui si chiede tutela in giudizio (causa petendi), emerge come la pretesa attorea miri, in verità, non a preservare l’interesse di parte ricorrente all’inserimento nella prima fascia delle GPS (comunque consentito, pur con riserva, dall’ordinanza in parola), quanto piuttosto il suo diritto alla stipula del contratto di lavoro...*” pertanto l’art. 7 comma 4 lettera e) dell’ordinanza ministeriale n. 112/2022, di cui si chiede la disapplicazione in questa sede, incidendo, di fatto, nella fase di costituzione del rapporto di lavoro tra le parti, lede posizioni di diritto soggettivo. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 63 comma 1 del D. Lgs. 165/2001 la giurisdizione è assegnata al Giudice ordinario.

—Dalle graduatorie pubblicate, il ricorrente risulta inserito nella prima fascia GPS di Parma con riserva, ciò nonostante, parte ricorrente è stata inspiegabilmente e irragionevolmente preclusa la possibilità di ricorrere alle funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate alla partecipazione alla procedura di cui al DM n. 188 del 21 luglio 2022 e a quella di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell’OM n. 112/22 tramite il portale delle “Istanze on line”, con grave pregiudizio della posizione lavorativa che del diritto all’accesso.

-Tale preclusione illegittima e gravemente lesiva è dovuta ad una scelta iniqua e ingiusta da parte del Ministero dell’Istruzione, secondo cui al ricorrente, pur inserito con riserva nella I fascia GPS della provincia di Parma, non ha possibilità di effettuare la domanda telematica per la scelta delle sedi scolastiche!

- È, ora, interesse del ricorrente ricorrere al Tribunale adito, quale giudice del lavoro, al fine, previa disapplicazione dell’ordinanza richiamata n.112/2022 (art.7), per vedersi riconosciuto in via cautelare il proprio diritto ad essere inserita effettivamente nella prima fascia delle GPS per la



Provincia di Parma per gli anni 2022/2023 -2023/2024, con riserva sussistendo i presupposti di legge, come si dirà nel prosieguo, nonché il diritto alla stipula del contratto di lavoro essendo il ricorrente stato scavalcato da soggetti che sono stati nominati nonostante fossero, questi ultimi, collocati in posizione deteriore o addirittura collocati nelle graduatorie di seconda fascia ovvero senza il possesso di alcuna specializzazione sul sostegno, come risulta dal bollettino delle nomine, per poi nell'instaurando giudizio di merito chiedere il risarcimento danni nei confronti dei resistenti per danno da comportamento e perdita di chances.

-L'impossibilità, infatti, del ricorrente, ad accedere al servizio on line del Ministero per fare la domanda malgrado risulti inserita nelle graduatorie ultime pubblicate e la conseguente impossibilità di stipulare contratti di supplenza a tempo determinato si appalesa illegittima ed in palese contrasto con le norme di rango superiore, per i seguenti motivi

#### IN DIRITTO

**illegittimità dell'art. 7 comma 4 Lett.E) dell'O.M 112/2022 – Violazione dell'istituto della riserva- Violazione del principio del legittimo affidamento- Violazione del diritto all'accesso- Violazione della Circolare del 29/7/2022 –violazione del diritto al lavoro- violazione dell'art. 16 comma 6 del Dlgs 206/2007.**

Il Ministero dell'Istruzione, mediante l'adozione dell'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, richiamata al fine di escludere dal processo di nomina il ricorrente, ha illegittimamente precluso in maniera irragionevole allo stesso, benchè inserito nella prima fascia, la possibilità di accedere on line e presentare la relativa domanda per le classi di concorso in premessa, e partecipare con riserva al processo di nomina con la conseguenza che l'ordinanza nella parte dell'art. 7 va preliminarmente disapplicata.

L'art. 7 comma 4 lett. e) dell'ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022, come formulato, prevedendo di fatto l'impossibilità di stipulare contratti di supplenza per coloro che sono inseriti in prima fascia con riserva di riconoscimento del titolo estero, si appalesa palesemente illegittimo e



lesivo della posizione giuridica dei ricorrenti, in quanto vanifica ed annulla del tutto la finalità e la natura della riserva stessa richiamata dalla norma.

La riserva, infatti, è un istituto, il cui fine è quello di tutelare, nelle more del riconoscimento, la posizione del soggetto che ha richiesto il riconoscimento del proprio titolo professionale. Tanto, in primis, per evitare di perdere *chanche* lavorative e, di conseguenza, per evitare che si possano produrre danni economici e professionali, ma anche per permettere al ricorrente di mettersi al riparo dalle lungaggini del riconoscimento che non dipendono in alcun modo dal privato cittadino, bensì dall'ufficio competente, come è accaduto e documentato nella fattispecie.

Orbene, l'ordinanza impugnata invece, recante n. 112 del 06/05/2022 pubblicata l'11/05/2022, nella parte in cui per il biennio 2022-2023 e 2023-2024, prevedendo da un lato la possibilità di inserimento in prima fascia GPS con riserva di riconoscimento del titolo estero a condizione di aver già presentato la domanda di riconoscimento all'ufficio competente entro la data di scadenza della domanda di inserimento in GPS, ma, dall'altro **l'impossibilità di stipulare contratti a tempo determinato in attesa dello scioglimento della riserva stessa**, costituisce atto lesivo ed abnorme per il deducente, in quanto preclude alla stessa la possibilità di convocazione e stipula di contratti di supplenza a tempo determinato, che invece hanno sottoscritto fino ad oggi con l'Amministrazione sulla base dei presupposti indicati dalla precedente O.M. n. 60/2020 e del D.M. N°51/2021.

E' pacifico che la riserva deve garantire gli stessi diritti che hanno i soggetti inclusi a pieno titolo, altrimenti la riserva stessa sarebbe *inutiliter data* come riconosciuto da giurisprudenza costante del Tar Lazio (ex multis **sentenza n. 9317/2020 e 3400/2019- all. 6**) secondo cui: "*Va rimarcato al riguardo che la ratio insita nell'istituto della riserva risieda sia nella definizione nel merito di un giudizio, che nel perfezionamento di un procedimento amministrativo in senso favorevole al destinatario (come nel caso del ricorrente, ammessa con riserva del rilascio del decreto del Miur di riconoscimento dell'abilitazione conseguita in Romania), e vada individuata nell'esigenza, variamente tutelata dall'ordinamento, di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente*



*ammesso con riserva, la quale deve per ragioni di intima coerenza logica e ordinamentale, essere preservata e deve esplicare effetti in tutte le fasi procedurali amministrative previste in vista dell'approdo provvedimento conclusivo, nella specie rappresentato dall'immissione in ruolo, poiché, altrimenti, la stessa ammissione con riserva risulterebbe tamquam non esset" e ancora: "Ritiene quindi il Collegio di dover puntualizzare che l'ammissione con riserva ad una procedura concorsuale debba perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all'espletamento della procedura concorsuale e costituito dalla immissione in ruolo ed altresì nella stessa conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro, dovendo pertanto la riserva accompagnare la "carriera" del titolare di essa fino a quando non venga definitivamente sciolta".*

Del resto l'impossibilità di stipulare il contratto di supplenza da parte del deducendo che risulta iscritta in prima fascia GPS con riserva, per come emerge dall'O.M. impugnata e dalla interpretazione illogica da parte del Ministero resistente, costituisce aberrazione giuridica, in quanto si consentirebbe al ricorrente di essere collocato nelle graduatorie richiamate, ma senza possibilità alcuna di accesso al lavoro, proprio come se il ricorrente non risultassero iscritto in prima fascia.

Tanto è provato dal fatto pacifico che il ricorrente, benchè risulti utilmente in prima fascia GPS per la provincia di Parma è stata di fatto esclusa dal partecipare al processo di nomina, essendo stato impedito l'accesso al servizio on Line per presentare domanda nei termini brevi perentori indicati (entro il 16 agosto 2022), in palese pregiudizio dei propri diritti.

Tale scelta ministeriale, così come la condotta illogica e illegittima del Ministero che ha precluso la possibilità al ricorrente di accedere al sito On line ai fini della domanda producono effetti devastanti nei confronti del ricorrente che dopo innumerevoli sforzi, anche economici, gli è di fatto impedito di selezionare le sedi per le proprie classi di concorso, malgrado la sua collocazione provata nelle graduatorie GPS di Parma

In tale contesto, l'ordinanza impugnata va disapplicata dal G.O., titolare di giurisdizione nella



fattispecie, caratterizzata da una richiesta dei ricorrenti finalizzata si badi non all'annullamento dell'O.M. 112/2022 ma all'accertamento in via cautelare del diritto dei docenti all'inserimento effettivo nella graduatoria, rinveniente dalla normativa primaria e comunitaria in ordine al titolo estero. Sulla questione della giurisdizione si rileva che il TAR Lazio ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro (all. 3) poiché, afferma il giudice amministrativo, è necessario valutare il *petitum sostanziale* e non quello formale; *“Il petitum formale consiste, dunque, in una domanda di annullamento di un atto amministrativo generale, quale deve essere inteso l'ordinanza ministeriale che disciplina le modalità di formazione delle GPS, che, prima facie, parrebbe radicare la giurisdizione in capo a questo giudice. Tuttavia, a una più attenta analisi da condursi in applicazione del richiamato criterio del petitum sostanziale, intesa a svelare la reale situazione giuridica soggettiva di cui si chiede tutela in giudizio (causa petendi), emerge come la pretesa attorea miri, in verità, non a preservare l'interesse di parte ricorrente all'inserimento nella prima fascia delle GPS (comunque consentito, pur con riserva, dall'ordinanza in parola), quanto piuttosto il suo diritto alla stipula del contratto di lavoro...”* (sentenza n. 11578 all. 3 ) pertanto l' art. 7 comma 4 lettera e) dell'ordinanza ministeriale n. 112/2022, di cui si chiede la disapplicazione in questa sede, incidendo, di fatto, nella fase di costituzione del rapporto di lavoro tra le parti, lede posizioni di diritto soggettivo. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 63 comma 1 del D. Lgs. 165/2001 la giurisdizione è assegnata al Giudice ordinario.

La condotta e le scelte del Ministero risultano particolarmente lesive, in quanto incidono in maniera irreparabile sul diritto soggettivo del ricorrente a esercitare il proprio diritto al lavoro e all'accesso, sulla base della posizione utile che ha in una graduatoria, sulla base della riserva.

La condotta dell'amministrazione sul punto merita di essere censurata anche perché si pone in contrasto con il principio del *favor participationis*, che comporta per l'Amministrazione di favorire il massimo accesso senza introdurre discriminazioni e/o disparità limitative o limitazioni nei requisiti di accesso che non trovano riscontro in specifiche e tassative cause di esclusione



espressamente previste dalla legge che comunque non si appalesino conformi ad una serie di ratio giustificativa. La stessa carta costituzionale assicura tutela al diritto alla formazione e all'elevazione professionale dei lavoratori quali peculiari aspetti della più generale tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni nonché al diritto di tutti i cittadini di accedere a i posti di pubblico impiego in condizioni di uguaglianza secondo i principi stabiliti dalla legge.

A ciò va aggiunta altra considerazione rilevante ai fini del decidere, posto che il mancato riconoscimento del titolo estero è imputabile nel caso di specie all'inerzia della stessa amministrazione in violazione anche dell'art. 16 comma 6 del Dlgs 206/2007.

A questo proposito, si evidenzia che la domanda di riconoscimento del titolo conseguito all'estero dai ricorrenti è stata effettuata nel luglio 2021 e ai sensi della norma richiamata (art. 16 comma 6 del D. Lgs. 206/2007) la cui procedura di riconoscimento, di durata prevista di mesi 4, non risulta essere stata ad oggi evasa dall'Ufficio amministrativo competente, malgrado il decorso di tempi superiori a quelli previsti per legge (al massimo 4 mesi).

**La suddetta disposizione, infatti, dispone chiaramente che: “*sul procedimento di riconoscimento l'autorità competente deve provvedere con decreto motivato, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione o, per le professioni di cui al capo II e al capo III, nel termine di quattro mesi*”.**

Tale termine legale, avente chiara natura perentoria, si pone a tutela della posizione giuridica degli istanti, i quali hanno interesse a veder completato l'intero iter di riconoscimento in tempi brevi, al fine di garantire il diritto di stabilimento in altro paese dell'Unione Europea.

È palese, pertanto, che non può oggi l'Amministrazione da una parte consentire l'inserimento con riserva nella prima fascia delle GPS al ricorrente titolare di un titolo estero, ma al contempo vanificare il diritto al lavoro, adducendo la mancanza del riconoscimento in Italia del titolo conseguito in altro paese comunitario, soprattutto quando, si badi, il mancato riconoscimento consegue, come nella fattispecie, alla paradossale **inerzia del Ministero medesimo**, che non ha permesso alil deducente di ottenere il riconoscimento del titolo in tempo utile per l'iscrizione, a





pieno titolo, in prima fascia, attraverso il rispetto dei termini, entro cui avrebbe dovuto esso adempiere.

Del resto è indubbio irragionevole pensare che il diritto all'iscrizione delle graduatorie possa dipendere dal tempo che impiega la pubblica amministrazione nel decidere sulla domanda di riconoscimento del titolo di abilitazione estero.

^^^^^^^^^^^^^^

Ricorrono giusti e fondati motivi in fatto e in diritto perché possa essere accolta la misura cautelare richiesta. L'iniquità dell'ordinanza n.112/2022 di cui si chiede la disapplicazione, la preclusione del ricorrente alla partecipazione al procedimento di nomina, benchè collocata in graduatoria utilmente come indicato, la negazione di poter accedere al servizio on line per la presentazione delle domanda e l'impossibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato ben costituiscono il Fumus richiesto; allo stesso modo si coniuga il Periculum richiesto, inteso quale danno grave ed irreparabile che, dalla condotta dell'Amministrazione, deriva al ricorrente. Il periculum sussiste in quanto in data 9 settembre 2022 sono state pubblicate le nomine anche per la classe di concorso ADSS e le supplenze sono state assegnate a coloro che ricoprono, in graduatoria, posizioni deteriori rispetto ai ricorrenti e addirittura, avendo esaurito i nominativi della graduatoria di prima fascia, sono stati convocati e nominati docenti inseriti nella seconda fascia ovvero docenti che non possiedono il titolo di specializzazione sul sostegno, come risulta dal bollettino nomine. Inoltre si fa presente che il servizio maturato da diritto a punteggio utile nelle graduatorie e nei concorsi e tale punteggio non è indennizzabile per equivalente pertanto il fumus è quanto mai grave ed attuale; la mancata assegnazione del punteggio derivante dal servizio comporterebbe per il ricorrente un grave danno in quanto per l'anno 2022 -2023 e anche per i successivi, si vedrebbe scavalcata in graduatoria da tutti i docenti della prima fascia della GPS, malgrado sia titolari di titoli idonei a ottenere l'inserimento in essa e sia inserita in I fascia GPS in maniera virtuale, con frustrazione totale di ogni possibilità di lavoro ed accesso ad un impiego di docente nella scuola.

^^^^^^^^^^

Per quanto premesso e ritenuto, il ricorrente come sopra rappresentato e difeso



## RICORRE

all'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro di Parma, perché emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione anche in ordine all'istanza cautelare in corso di causa, voglia accogliere le seguenti

## CONCLUSIONI

- fissare l'udienza di comparizione con decreto ai fini della notifica del ricorso ai resistenti;

- accogliere il ricorso ex art. 700 cpc, previa **disapplicazione dell'O.M. 112/2022 ( art.7) e per l'effetto:**

- accertare il diritto del deducendo ad essere inserita effettivamente e non virtualmente nella prima Fascia Gps della provincia di Parma, con riserva di riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero;

- accertare il diritto del ricorrente all'accesso alla procedura online di scelta sedi finalizzata alla nomina della stessa;

- accertare il diritto del ricorrente iscritto con riserva a stipulare contratti a tempo determinato con l'amministrazione, sino a quando non sarà sciolta la riserva sul titolo estero da parte del ministero resistente sulla base del proprio punteggio e posizione in graduatoria ordinando ai resistenti:

- di indicare la modalità di scelta sedi;

- fissare il termine per il giudizio di merito ai fini del risarcimento del danno da comportamento

- Con vittoria di spese e competenze di causa.

Si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile pertanto è soggetto al pagamento del contributo unificato pari ad euro 259,00.

Si produce:

1. Domanda di riconoscimento titolo estero
2. Domanda di inserimento GPS
3. O.M. 112/2022
4. Sentenze Tar Lazio e altre (difetto di giurisdizione)
5. Sentenze Tar Lazio n. 9317/2020 e 3400/2019 (istituto riserva)



6. Nota 8794 dell'08/08/2022 Ufficio scolastico Reggio Calabria

Lecce 12/08/2022

Avv. Stabilito Massimo Maria Aprile

